

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

**in persona dei Giudici**  
**dott. ... Presidente**  
**dott. ... Giudice**  
**dott. ... Giudice rel.**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**  
nella causa civile iscritta al n. ...  
**R.G. N° .....**

**Promossa da**

**SOCIETA' PER LA CREMAZIONE DI TORINO - ENTE MORALE - "SOCREM", in persona di SCAGLIARINI Luciano**, rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell'atto di citazione dell'Avv. Giorgio Losano, presso il cui studio in Torino, Via Avogadro 11 è elettivamente domiciliato,

- parte attrice -

**contro**

**COGNOME NOME**, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. .... presso il cui studio in Torino, ..... è elettivamente domiciliato

- convenuto -

**CONCLUSIONI DELL'ATTORE**

“Respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione, previa ammissione a prova per testi di quanto in premessa:

1) Accertare e dichiarare esistente in capo al Presidente pro-tempore della Socrem, Società per la Creazione di Torino, Luciano Scagliarini, il diritto di procedere alla cremazione della salma di Cognome Nome, nata a Comune il gg mm aaaa e deceduta

in Comune il gg mm aaaa, così come disposto dalla de cuius con la dichiarazione di volontà dell ggm mm aaaa, con firma debitamente autenticata;

2) Autorizzare il Presidente pro-tempore della Socrem, Società per la Cremazione di Torino a provvedere, a spese di Nome Cognome, quale erede di Nome Cognome, a tutte le incombenze necessarie per dar luogo alla cremazione della salma della defunta Nome Cognome presso il Tempio Crematorio di Torino o altro Tempio Crematorio.

## **CONCLUSIONI DEL CONVENUTO**

"Respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione, con riserva di ulteriormente produrre e dedurre:

### **1) IN VIA ISTRUTTORIA:**

Si chiede l'ammissione dei seguenti capi di prova per interpello e testi:

- a) Vero che Nome Cognome a partire dal aaaa soffriva di fortissime crisi depressive.
- b) Vero che tali fortissime crisi depressive alteravano periodicamente la sua normale cognizione della realtà.
- c) Vero che a seguito della operazione chirurgica del aaaa Nome Cognome fu costretta a lasciare il lavoro per il fortissimo acutizzarsi delle crisi depressive che alteravano la sua normale capacità di intendere e volere
- d) Vero che nei momenti in cui Nome Cognome non era colpita da tali crisi depressive non ha mai fatto cenno alla possibilità di essere cremata.
- e) Vero che Nome Cognome, quando si riferiva alla morte, esprimeva sempre il desiderio di essere tumulata come sua madre.
- f) Vero che le condizioni in cui Nome Cognome è morta non sono ancora del tutto chiarite.

Si indicano quali testi sui capi 1, 2, 3, 4, 5 e 6: Nome Cognome residente in Comune, Via Nome n°...

Con riserva di indicare prova contraria sui capi dedotti da parte attrice.

### **2) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE**

1. Dichiarare nulla e/o comunque annullabile la clausola testamentaria con cui Nome Cognome manifestava l'intenzione di essere cremata, per assenza di capacità di intendere e volere.

2. dichiarare nulla e/o inefficace la nomina quale esecutore testamentario del presidente pro tempore della Socrem.

3. Respingere le domande avversarie poiché, ai sensi dell'art. 59 co. 2 RDL 21.12.1942, sussistendo il sospetto che la morte di Nome Cognome sia stata cagionata da una condotta criminosa non era e non è possibile fare eseguire la cremazione del corpo di Nome Cognome ."

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13 settembre 2000 la Società per la cremazione di Torino (di seguito, per brevità, Socrem) in persona del suo Presidente pro-tempore, in qualità di legale rappresentante della Socrem e di esecutore testamentario, evocava in giudizio Cognome Nome (figlio ed erede della defunta Cognome) per far accertare il suo diritto di procedere alla cremazione della salma di Cognome Nome e condannare il convenuto, figlio ed erede della de cuius, al pagamento delle spese sostenute dalla Socrem per le incombenze collegate alla cremazione.

Esponeva e documentava l'attore avere Cognome Nome il gg mm aaaa rilasciato alla Socrem, della quale era socia, la seguente dichiarazione autografa, debitamente autenticata: *"lo sottoscritto, Cognome Nome in Cognome, n. a Comune il gg mm aaaa, residente in Comune, Via Nome n. ... , dichiaro essere mia volontà che la mia salma venga cremata; ed affinché questa mia disposizione venga eseguita, nomino esecutore testamentario il Presidente della Società per la Cremazione di Torino. In fede. Cognome Nome. Torino, gg mm aaaa.*

In forza di delega in calce all'atto di citazione 22/11/2000 si costituiva il convenuto, contestando la narrativa dell'atto di citazione ed assumendo le conclusioni di merito sopra enunciate.

Asseriva, in particolare:

- Che, nel caso di specie, si versa in situazione di impossibilità giuridica di procedere alla cremazione dei resti della Cognome essendovi il sospetto (non escluso da certificazione medica ai sensi dell'art. 59 c.2 R.D. 12.12.1941) che la morte sia dovuta a reato;
- che la clausola testamentaria redatta dalla Cognome sia nulla o annullabile: 1) per assenza della capacità di intendere e volere della *de cuius* (sofferente di profonde crisi depressive acutizzatesi dopo il 1972); 2) per difetto del necessario *intuitus personae* che lega il *de cuius* con l'esecutore; 3) per assenza di una libera espressione di volontà della *de cuius*, che si sarebbe limitata a copiare il modulo di cremazione messo a disposizione dalla Socrem ai suoi soci.

Dopo lo scambio di memoria e ordinanza di non ammissione di n° 6 capi di prova dedotti in memoria istruttoria ex art. 184 e di mancata ammissione di C.T.U. medico legale-psichiatrica, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 3.3.03 ed il G.I. tratteneva la causa a decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La disposizione di ultima volontà di Cognome Nome, pur nella sua linearità e semplicità, offre lo spunto per trattare delicati problemi di diritto afferenti le funzioni ed i poteri dell'esecutore testamentario.

Prima di affrontarli, conviene disaminare le eccezioni, sopra riportate, di parte convenuta.

### Sulla pretesa indisponibilità del cadavere della Cognome

La questione relativa alla allegata impossibilità di procedere alla cremazione della Cognome per difetto del necessario certificato redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, non costituisce una eccezione in senso proprio in quanto non attinente all'accertamento del diritto, in astratto, dell'attore a procedere alla cremazione bensì alla concreta attuazione di tale diritto.

Nel caso di specie, i documenti prodotti dal convenuto (in specie: trasmissione atti di P.G. relativi al rinvenimento del cadavere di Cognome Nome con relativi allegati) attestano semplicemente l'apertura di un routinario fascicolo contro ignoti, - volto ad accertare le cause del decesso della Cognome - conclusosi, a detta della stessa parte, con decreto di archiviazione (a sua volta preceduto da nulla-osta rilasciato dalla locale Procura al seppellimento del cadavere).

Si versa, dunque, in un caso di "sospetto di morte dovuta a reato" non esitato nella iscrizione di notizia di reato a carico di persona nominativamente individuata.

La materia è disciplinata dall'art. 79 del regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (che ha abrogato l'art. 59 RDL 21.12.1942, richiamato dal convenuto).

Tale norma - che, si ripete, disciplina l'attuazione della cremazione - prevede, al comma IV, che l'autorizzazione alla cremazione del cadavere, rilasciata dal Sindaco, sia subordinata alla presenza di "*certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato*".

Il comma V dell'articolo citato, infine, prevede che - "in caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla-osta dell'autorità giudiziaria".

L'applicazione dei predetti principi alla vicenda in esame, impone l'esecutore testamentario che richiede al Sindaco la cremazione del cadavere di Cognome Nome, in forza di un diritto che occorre qui accertare, l'onere di allegare alla richiesta (oltre a copia della scheda testamentaria da cui risulti la volontà della de cuius di essere cremata) il certificato medico, che esclude il sospetto di morte dovuta a reato, e il nulla osta della locale Procura della Repubblica, di cui, rispettivamente all'art. 79 c.IV e comma V del D.R.P. citato.

In buona sostanza, il rilievo di parte convenuta non impinge il merito della domanda attorea sub 1 (afferente l'accertamento dell'astratto diritto dell'attore di procedere alla cremazione della Cognome) ma rileva - e in tale sede verrà trattato, in caso di accoglimento di detta domanda - sul contenuto delle autorizzazioni per procedere, in concreto, all'incombente, oggetto della domanda attorea sub2.

### Sulle rilevate cause di nullità-amnnullabilità della disposizione testamentaria:

#### 1. annullabilità della scheda per incapacità naturale.

L'eccezione è infondata e merita reiezione.

Il G.I., con le ordinanze in data 10.4.02 e 27.5.02, ha ampiamente motivato le ragioni che hanno determinato il rigetto delle prove testimoniali e della C.T.U. medico-legale-psichiatrica tendente a dimostrare che la *de cuius* versasse al tempo della redazione della scheda testamentaria, in situazione di incapacità di intendere e volere.

In sintesi, può dirsi, a conferma della correttezza delle ordinanze dichiarative della irrilevanza e/o inammissibilità del dedotto capitolato testimoniale, che dalla eventuale ricorrenza di stati depressivi della *de cuius* non discenda, automaticamente, quale corollario, la prova della sua incapacità di intendere e volere, costituente, ai sensi dell'art. 591 c.2 c.c., causa di annullabilità del testamento. Né tale prova, in assenza di idoneo supporto documentale (non costituito certo dalla produzione di cartella clinica dell'Ospedale Nome, annotante "...soggetto nevrotico di antica data, ipocondriaco,... con colloquio lucido ed orientato"), atte stante un intervento di isterectomia, può essere offerta mediante l'esperimento di C.T.U. medico legale, avente chiara valenza esplorativa.

Come noto, la giurisprudenza di legittimità è estremamente rigorosa nella valutazione della prova della incapacità naturale a testare.

Sul presupposto che lo stato di capacità costituisca la regola e quello d'incapacità l'eccezione, precisa che, ai fini della esclusione della capacità di testare, non sia sufficiente una qualsiasi anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive ma occorra che, a cagione d'una infermità transitoria o permanente, il soggetto, nel momento della redazione del testamento (e non soltanto al tempo dello stesso) sia privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, versando in condizioni che legittimano la pronuncia di interdizione (cfr. Cass. 5.11.87 n. 8169; Cass. 22.5.95 n. 5620).

Situazione che non ricorre nel caso di specie, ove, a tutto concedere, risulta che la Cognome, nel periodo di ricovero presso l'Ospedale Nome (gg mm aaaa – gg mm aaaa : non coincidente con il momento di redazione della scheda testamentaria), pur rimanendo lucida ed orientata, lamentasse uno stato di sofferenza psichica non esitato in patologia psichica idonea a privare di capacità di autodeterminazione la *de cuius*.

## 2. nullità/annullabilità della scheda per mancanza della libertà di autodeterminazione.

Altrettanto infondata - e collegata con la reiezione della eccezione che precede - è l'eccezione di parte convenuta, che pretende di inferire la nullità della scheda testamentaria della Cognome dalla identità della stessa, con il modello proposto dalla Socrem ai propri soci (cfr. doc. 4 fascicolo di parte convenuta).

Il testamento olografo della Cognome, siccome interamente scritto di suo pugno e corredato dalla data e dalla sottoscrizione, soddisfa i requisiti formali richiesti dall'art. 602 c.p.c..

Di contro, il convenuto, al di fuori della assunta incapacità naturale della *de cuius* (oggetto della eccezione sopra rigettata), non offre nessun elemento comprovante l'allegata non cosciente redazione dell'atto da parte della testatrice.

Nell'interpretazione della scheda in esame, non vi sono, dunque, ragioni per attribuirle un significato diverso da quello risultante dalla chiara volontà della testatrice, la quale,

in linea con le proprie convinzioni ed al fine di rendere realizzabile il suo desiderio di essere cremata, si era precedentemente associata alla Socrem.

Superate le eccezioni del convenuto, occorre trattare il merito della causa.

La domanda attorea è duplice: si chiede, in primo luogo, di accertare, in capo all'esecutore testamentario, il diritto di procedere alla cremazione della salma della Cognome per passare, quindi, all'attuazione di tale diritto, richiedendo l'autorizzazione a provvedere, a spese del convenuto, a tutte le incombenze, giuridiche e materiali, necessarie per effettuare la cremazione.

Sul diritto dell'esecutore testamentario di procedere alla cremazione.

La prima domanda attorea, attiene alle funzioni ed ai poteri dell'esecutore testamentario, al quale sono delegate disposizioni non patrimoniali.

In particolare, parte convenuta dubita che l'esecutore testamentario, nominato in persona del Presidente pro-tempore della Socrem, sia legato alla de cuius da un rapporto fiduciario e personale tale da legittimarlo alla esecuzione della volontà testamentaria di essere cremata.

L'impianto codicistico - sul quale si è formata una scarna elaborazione giurisprudenziale e dottrinale - non conforta la tesi negativa del convenuto.

Il potere di disposizione del proprio cadavere rientra tra i diritti privati non patrimoniali aventi natura non personalissima (cfr. Trib. Torino, 16.10.1985 in Dir. Famiglia 1986, 1077), dei quali il de cuius può disporre per testamento, ai sensi dell'art. 587 c.2 c.p.c., anche in assenza di ulteriori disposizioni di carattere patrimoniale.

La cura dell'attuazione delle disposizioni di ultima volontà - che è compito ben più ampio della sola amministrazione, a carattere patrimoniale, dei beni ereditari - è espressamente annoverata nei poteri-doveri attribuiti dall'art. 703 c.1 c.p.c. all'esecutore testamentario, che diviene portatore di un interesse oggettivo - non proprio - alla esatta esecuzione delle disposizioni sul cadavere.

Il fondamento processuale di siffatto interesse oggettivo - speculare al diritto soggettivo di cui all'art. 703 c.1 c.p.c. - è rappresentato dall'art. 704 c.p.c., che, ai fini della legittimazione attiva, consente all'esecutore (anche privo di potere di amministrazione del compendio ereditario) di esperire qualsivoglia azione a condizione che risulti in concreto funzionalmente legata - come è nel caso in esame - all'attuazione dell'incarico demandatogli (cfr. Cass. 18.8.1982 n. 4663 in Rep. Foro 11.1982 n.59; Trib. Roma 1.4.1992, Placidi contro Jannicelli in Giur. Merito 1993, 347).

D'altra parte, per le disposizioni sulla destinazione della salma manca un diretto beneficiario della disposizione, che sia titolare di un interesse immediato - e, in quanto tale, prevalente sull'interesse oggettivo dell'esecutore - alla attuazione di tale ultima volontà.

Le considerazioni che precedono, consentono di affermare, in accoglimento della prima domanda attorea, sotto il profilo sostanziale, il diritto dell'esecutore testamentario a curare l'attuazione della volontà crematoria della Cognome, sotto

l'osservanza delle condizioni dettate dal citato Regolamento di Polizia Mortuaria; sotto il profilo processuale, la sussistenza del necessario interesse ad agire in giudizio per l'affermazione di tale diritto.

Sulla attuazione del diritto dell'esecutore testamentario di procedere alla cremazione.

Con la seconda domanda, il Presidente della Socrem insta per essere autorizzato "a provvedere, a spese di Nome Cognome, quale erede di Nome Cognome, a tutte le incombenze necessarie per dar luogo alla cremazione della salma della defunta Nome Cognome presso il Tempio Crematorio di Torino o altro Tempio Crematorio".

Tale domanda, contiene due richieste.

Con la prima, l'attore insta per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per dare esecuzione alla cremazione della salma della Cognome.

Trattasi, come chiarito, di adempimenti amministrativi, che incombono su colui che voglia dare esecuzione alla volontà crematoria del de cuius.

In quanto adempimenti esecutivi di un diritto sopra accertato, sono assorbiti nell'accoglimento della domanda disaminata nel paragrafo che precede.

L'attore chiede, altresì, che tali adempimenti siano curati dall'attore a spese del convenuto, in tal modo parendo domandare la condanna del convenuto al pagamento delle somme necessarie per il disbrigo di tali pratiche.

Tale domanda è inammissibile in quanto generica, indeterminata ed indeterminabile.

Dagli atti di causa, infatti, non è dato conoscere il costo degli adempimenti necessari per procedere alla esumazione e successiva cremazione di Cognome Nome.

Sulle spese processuali.

La complessità e novità delle questioni trattate, unitamente al parziale accoglimento delle domande attoree, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, eccezione e istanza, Accerta e dichiara esistente in capo al Presidente pro-tempore della Socrem, Società per la Cremazione di Torino, sig. Luciano Scagliarini, il diritto di procedere alla cremazione della salma di Cognome Nome, nata a Comune il gg mm aaaa e deceduta in Comune il gg mm aaaa, sotto l'osservanza delle condizioni di legge.

Dichiara inammissibile la domanda attorea di autorizzazione del Presidente pro-tempore della Socrem, Società per la Cremazione di Torino, sig. Luciano Scagliarini, a procedere alla cremazione della salma della sig.ra Nome Cognome a spese del sig. Nome Cognome .

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Torino, il gg mm aaaa

Il Giudice Est.